

IL PUNTASPILLI: segnalazioni dalla redazione^(*)

Dalla riunione del 29 ottobre 2025

La problematica esclusione del contraddittorio preventivo nell'ambito degli accertamenti catastali

In tema di accertamenti catastali, numerose pronunce di merito stanno escludendo l'applicabilità del contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, nei casi in cui il procedimento sia avviato ad iniziativa di parte mediante presentazione del c.d. modello DOCFA. Tali pronunciamenti, peraltro, pur condividendo il dispositivo, spesso dissentono sulle motivazioni. Fuor di metafora, ferma restando la pacifica impugnabilità degli accertamenti catastali, occorre domandarsi se la natura partecipativa della menzionata procedura faccia venir meno l'applicazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio anticipato. La risposta deve essere articolata. Schematicamente potrebbe risponderci con il seguente sillogismo: se ci sono i due punti, è un elenco?... altrimenti metterei un punto....

- Premessa maggiore: l'art 6-bis dello Statuto del contribuente ha introdotto l'obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale tra Amministrazione e contribuente per tutti gli atti autonomamente impugnabili.
- Premessa minore: sono esclusi dal diritto al contraddittorio solamente gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- Conclusione: tra le ipotesi di esclusione non figurano i provvedimenti resi a seguito della presentazione del c.d. modello DOCFA, dunque anche ad essi si deve applicare il menzionato art. 6-bis.

Soluzione perfettamente logica, ma che ha un punto tutto da verificare: la portata dell'esclusione.

Al riguardo, l'art. 7-bis D.L. n. 39/2024, con disposizione di interpretazione autentica, ha delimitato il contraddittorio preventivo ai soli atti *“recanti una pretesa impositiva”* (in particolare, l'art. 7-bis D.L. n. 39/2024 ha disposto che l'art. 6-bis dello Statuto *«si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti»*).

^(*) La rubrica ospita gli spunti di riflessione emersi nelle riunioni del Comitato di redazione, che non confluiranno nel fascicolo della Rivista telematica di diritto tributario né nella rivista digitale.

Nel quadro così delineato, c'è una difformità di vedute sulle ragioni per cui l'art. 6-bis non dovrebbe trovare applicazione. Alcune pronunce riconducono l'avviso di accertamento emesso a seguito della menzionata procedura ad istanza di parte agli atti sostanzialmente automatizzati (ancorché nell'elenco di cui al menzionato D.M. essi non siano ricompresi); altre escludono la riconducibilità dello stesso provvedimento tra gli atti recanti una pretesa impositiva.

Invero, il tenore letterale della discutibile disposizione di interpretazione autentica, che fa riferimento agli *“atti recanti una pretesa impositiva”*, non pare lasciare scampo all'esclusione del contraddittorio preventivo.

E, tuttavia, instaurare un dialogo che consenta di arrivare a una possibile definizione condivisa della rendita catastale sarebbe quantomai opportuno anche in ragione della peculiarità della materia, che richiede l'impiego di conoscenze tecniche e di strumenti valutativi e operativi di specifica complessità e quindi di intrinseca potenziale opinabilità.

In mancanza di un intervento legislativo in tal senso, non resta che auspicare in un illuminato orientamento giurisprudenziale che interpreti in senso restrittivo – e prudente – le esclusioni alla generale applicabilità del contraddittorio preventivo, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso. Del resto, se è vero (come è vero), che quelle dello Statuto sono previsioni sulle quali fondare una interpretazione adeguatrice della norma tributaria, la regola generale di cui all'art. 6-bis dovrebbe assumere particolare pregnanza.

Matteo Demetri